Stampa: Imago Media srl - Dragoni (CE)

Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali

Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

MISURA 223
Imboschimento di superfici non agricole

I bandi sono stati approvati con il DRD n.3 del 18.1.2011, pubblicato sul BURC n.4 del 19.01.2011

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura

www.agricoltura.regione.campania.it

http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura

Numero Verde
800881017

Presentazione

Con i nuovi bandi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR Campania 2007-13) a sostegno del settore agroalimentare e forestale della Campania ci sono 146 milioni di euro di fondi pubblici (risorse europee, statali e regionali) che vanno a supportare 19 misure di intervento.
Il nostro obiettivo è quello di puntare sulla qualità degli investimenti e non sulla quantità per "la spesa ad ogni costo". Per questo motivo, abbiamo strutturato i nostri interventi su misure che raccolgano le nuove sfide dello sviluppo rurale, inteso come strumento di rilancio non solo del settore agricolo, ma dell'intero territorio. E, in questo senso, il concetto di territorialità ha fatto da indirizzo e da orientamento degli interventi che mettiamo in campo e che mirano a esaltarne le diverse peculiarità e vocazionalità, sia produttive che aziendali, soprattutto di quelle piccole imprese che riescono a garantire la qualità ed a porsi gli obiettivi prefissati dal PSR: competitività, sicurezza alimentare, specificità. Per questa nuova tornata di bandi abbiamo puntato molto sullo snellimento delle procedure che accorcerà di 60 giorni l'iter per avere i decreti di pagamento e abbiamo introdotto la modalità "stop and go" per l'attuazione delle misure, cioè la formula dei bandi aperti a sessioni predeterminate salvo le eccezioni previste nei bandi di singole misure. Indicativamente le finestre temporali previste sono: gennaio 2011 - marzo 2011, luglio 2011 - settembre 2011, gennaio 2012 - marzo 2012. Un altro elemento innovativo è il fascicolo aziendale, ossia lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano. Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della richiesta di contributo.
Dobbiamo essere tutti consapevoli che investire in agricoltura è e sarà fondamentale per il futuro delle popolazioni: le lobbies internazionali si adoperano ed investono già da tempo nel settore primario per detenere la sovranità alimen-

tare, per questo, occorre essere attivi e protagonisti quantomeno nell'area del Mediterraneo. Rispetto all'evoluzione dei modelli aziendali, oltre a considerare le potenzialità in termini di produzioni legate al territorio di cui la Campania ed il meridione sono ricchi, potrà essere utile che le piccole aziende diventino, nel tempo, anche di servizi, a supporto del tessuto produttivo, in genere, ed agricolo, in particolare. Ciò nell'ottica della multifunzionalità e della possibilità di offrire servizi e beni pubblici come già auspicato dalla PAC 2007-2013.
L'augurio è che l'ingente massa di risorse messa a disposizione del territorio, trovino nella governance istituzionale e imprenditoriale, in uno all'intero tessuto economico e sociale, l'"accoglienza" necessaria a far sprigionare quella potenzialità che lo stesso territorio possiede affinché l'auspicato sviluppo locale sostenibile diventi realtà.

Vito Amendolara
Assessore regionale all'Agricoltura

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e successive modificazioni;
- Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e successive modificazioni;
- Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- Protocollo di legalità approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1601 del 7.09.2007;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008, che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 e successive modificazioni.
- Vigenti Disposizioni generali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) 482/2009 dell'8 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) 484/2009 del 9 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- Regolamento (CE) 1122/2009 del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 -Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Piano Forestale Generale 2007/2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e con DGR n° 44 del 28/01/2010 (presa d'atto parere VIII Commissione);
- Regolamento (CE) 146/2010 del 23 febbraio 2010 recante modifica del regolamento (CE) 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n.° 283 del 19/03/2010;
- Decisione della Commissione C(2010) 3538 del 28.5.2010 che specifica la compatibilità dell'aiuto N 52 A/2010 Imboschimenti di terreni agricoli con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.
- Vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 223 per il presente bando è fissata in euro 5.000.000,00.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

La misura finanzia un aiuto diretto a coloro che provvedono all'imboschimento delle superfici non agricole al fine di contribuire alla protezione dell'ambiente, alla mitigazione del cambiamento climatico, alla tutela ed al potenziamento della biodiversità anche attraverso la creazione di corridoi ecologici.
La misura persegue i seguenti obiettivi:

- estendere la superficie forestale con formazioni permanenti per attenuare il cambiamento climatico e l'effetto serra in coerenza con gli obblighi derivanti dall'applicazione del protocollo di Kyoto;
- migliorare il paesaggio attraverso la tutela e l'ampliamento delle superfici ad alto valore naturale;
- prevenire la marginalizzazione dei terreni agricoli;
- recuperare aree marginali quali quelle dismesse industriali periurbane;
- prevenire e mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico;
- potenziare la biodiversità.

Ai fini della presente misura, si definisce *superficie non agricola qualunque superficie a destinazione non agricola ed i terreni agricoli incolti (non coltivati nei due anni che precedono la presentazione della domanda di aiuto), compresi i terreni già sottoposti a forestazione produttiva (ex progetto speciale 24). Gli impianti sui terreni in questione devono aver completato il proprio ciclo colturale e devono essere stati utilizzati prima della presentazione della domanda.*
La misura è articolata in due tipologie di intervento (azioni):
a) costituzione di boschi naturaliformi;
b) imboschimento con specie arboree a ciclo lungo;

Tipologia a. Costituzione di boschi naturaliformi
Con il termine bosco naturaliforme si intende un bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua conformazione finale ad un bosco naturale. I terreni imboschiti saranno permanentemente assoggettati alle norme ed ai vincoli forestali con cambio di destinazione d'uso a "bosco".
La durata dell'impegno, ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, è fissata in 15 anni.

Tipologia b. Imboschimento con specie arboree a ciclo lungo. Arboricoltura da legno.
L'azione finanzia impianti di arboricoltura da legno con specie a ciclo lungo per la produzione di assortimenti mercantili di pregio. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. La durata del ciclo, a seconda delle specie, delle condizioni stazionali e delle tecniche colturali può variare da 20 a 40 anni.
La durata dell'impegno, ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, è fissata in 15 anni.

Indirizzi e prescrizioni tecniche

Per ciascuna tipologia si riportano sinteticamente le prescrizioni tecniche e le indicazioni relative alle operazioni finanziabili:

a) costituzione di boschi naturaliformi

Per questa tipologia è previsto il sostegno, sotto forma di contributo in conto capitale, ai costi di impianto, il premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti, in caso di impianti realizzati su terreni agricoli incolti.

Per la realizzazione dell'impianto il numero totale di piante da porre a dimora non dovrà essere inferiore a 1.100 per ettaro; nel primo ventennio sono ammessi tagli di diradamento fino ad una densità minima di 800 piante/ettaro. Il sesto é libero; per facilitare l'esecuzione di cure colturali, è ammessa la creazione di "corridoi" di larghezza compresa tra 2 e 4,5 metri.

L'impianto deve essere effettuato con materiale di propagazione proveniente da vivai autorizzati, provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale ai sensi del Dlgs 10 novembre 2003, n. 386. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento con il supporto di un'adeguata analisi stazionale (geomorfologica, pedologica, climatica, vegetazionale e storica). Dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone.

Operazioni finanziabili:

1. realizzazione dell'impianto
   profilo pedologico, analisi chimico – fisica, livellamento del terreno, scarificatura o lavorazione mediante scasso, concimazione di fondo, amminutamento superficiale, apertura di buche, acquisto, trasporto e messa a dimora di piantine a radice nuda o in fitocella, acquisto e posa in opera di pali tutori di altezza di m 2, opere connesse all'impianto (chiudende, strade di servizio, fossi di guardia ecc.). Il costo per la realizzazione delle opere connesse all'impianto non può eccedere il 30% del costo totale al netto delle spese generali.
2. manutenzione dell'impianto
   - 1°-2° anno: lavorazione del terreno, potatura di formazione, sostituzione fallanze (massimo 10% delle piante messe a dimora), irrigazione di soccorso, concimazione, trattamenti antiparassitari, etc.;
   - 3°-4°-5° anno: potatura di allevamento, irrigazione di soccorso, lavorazioni del terreno, concimazioni, trattamenti antiparassitari, etc..

b) imboschimento con specie arboree a ciclo lungo.

Per questa tipologia è previsto il sostegno, sotto forma di contributo in conto capitale, ai costi di impianto ed il premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti in caso di impianti realizzati su terreni agricoli incolti.

Gli impianti possono essere realizzati con una o più specie principali da governare ad alto fusto, eventualmente accompagnate da specie accessorie,

che possono essere trattate a ceduo. Si definiscono principali le specie dalle quali il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento della utilizzazione finale dell'impianto, ed in funzione delle quali dovranno essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura. Il numero minimo di piante della specie principale non può essere inferiore a 300 piante ad ettaro. Si definiscono secondarie le specie arboree impiegate per migliorare lo sviluppo delle specie principali e facilitare gli interventi colturali. Nel caso di impianti monospecifici il numero minimo di piante per ettaro è 400 per noce e ciliegio e 800 per le altre latifoglie di pregio. Non sono comunque ammissibili impianti monospecifici su appezzamenti di superficie superiore a 3 ettari.
Nella scelta delle specie si deve rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento con il supporto di un'adeguata analisi stazionale (geomorfologica, pedologica, climatica, vegetazionale e storica), ricorrendo alle specie indicate nell'allegata tabella 1.
Per gli impianti di castagno, al fine di contribuire all'equilibrio dell' ecosistema forestale alterato dall'arrivo di un parassita alloctono, *Dryocosmus kuriphilus Y*, cinipide galligeno del castagno, è obbligatoria la messa a dimora di un numero di piante appartenenti al genere Quercus (escludendo *Quercus ilex*) almeno pari al 5% del numero di piante di castagno. Le piante di quercia devono essere collocate in maniera uniforme nel castagneto.
Operazioni finanziabili:

1. realizzazione dell'impianto
   profilo pedologico, analisi chimico – fisica, livellamento del terreno, scarificatura o lavorazione mediante scasso, concimazione di fondo, amminutamento superficiale, squadro e picchettamento, apertura di buche, acquisto trasporto e messa a dimora di piantine a radice nuda o in fitocella, acquisto e posa in opera di pali tutori di altezza di ml 3, protezione individuale, opere connesse all'impianto (chiudende, strade di servizio, fossi di guardia etc.). Il costo per la realizzazione delle opere connesse all'impianto non può eccedere il 30% del costo totale al netto delle spese generali.
2. manutenzione dell'impianto
   - 1°-2° anno: potatura di formazione, sostituzione fallanze (massimo 10% delle piante messe a dimora), irrigazione di soccorso, lavorazione meccanica del terreno, concimazione, trattamenti antiparassitari, etc.;
   - 3°-4°-5° anno: potatura di allevamento, irrigazione di soccorso, lavorazioni del terreno, concimazioni, trattamenti antiparassitari, etc..

Per tutte le tipologie, l'analisi chimico – fisica del terreno é un'indagine obbligatoria, da computare nelle spese generali. L'esecuzione del profilo pedologico é obbligatoria per gli interventi da realizzare su superfici a destinazione non agricola e discrezionale, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, per interventi da realizzare su terreni agricoli incolti.

Per la progettazione/realizzazione di fascia boscate e filari si rimanda alle indicazioni contenute nel Piano Forestale Generale 2009-2013 pubblicato sul BURC n. 35 del 04/05/2010.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale.
Tuttavia sono state individuate azioni (tipologie di imboschimento) prioritarie per ciascuna macroarea del PSR.

Tipologie di imboschimento	Macroaree						
	A1	A2	A3	B	C	D1	D2
a) Costituzione di boschi naturaliformi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
b) Imboschimento con specie arboree a ciclo lungo	X	XX	X	XX	XXX	XXX	XXX

Legenda: x bassa priorità; xx: media priorità; xxx alta priorità

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

Il sostegno è concesso ai soggetti di seguito elencati:
- imprenditori agricoli professionali (I. A. P.) singoli o associati;
- imprenditori agricoli singoli o associati;
- altri possessori o detentori dei terreni in base ad un legittimo titolo, ad eccezione del comodato d'uso, e loro associazioni comprese le società e altri soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato;
- enti pubblici proprietari dei terreni da imboschire.

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle disposizioni generali.
Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.
Per accedere ai benefici previsti dalla misura il richiedente deve aver inserito nel fascicolo il titolo di legittimo possesso del terreno che intende imboschire per una durata almeno pari al ciclo di utilizzazione dell'impianto. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso.
Il progetto presentato sia dai soggetti pubblici che privati deve essere esecutivo e "cantierabile" ai sensi del Dlgs 163/06, munito di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di operazioni

realizzate da enti pubblici, deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici.

Il progetto deve assicurare che:

- siano rispettati i seguenti limiti di superficie agricola minima:
  - 1,0 ettaro in un unico corpo;
  - 0,50 ettari per particelle di terreno contigue a formazioni boschive o imboschimenti già esistenti;
  - 0,25 ettari in un unico corpo nelle macroaree A1, A2, A3
- la suscettività all'uso agroforestale del suolo;
- la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale (piano del parco, piano di bacino, ecc.)
- la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione forestale (piano forestale regionale, piani di assestamento/piani di coltura e conservazione);
- la compatibilità, nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette con gli obiettivi di gestione del sito interessato;
- la rispondenza dell' intervento agli obiettivi della misura;
- il beneficio ambientale derivato dall'intervento attraverso la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali suolo, acqua e biodiversità;
- che le specie da utilizzare per l'imboschimento rispettino l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento, siano compatibili con le caratteristiche del suolo, siano state selezionate, in funzione delle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali del territorio, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità.

L'aiuto non è concesso per

- imboschimenti su superfici agricole investite a pascolo e/o prato pascolo, su superfici a bosco, in zone umide, dune sabbiose costiere, macchia mediterranea;
- imboschimenti su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999 e per i quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari;
- impianti consociati con colture agrarie;
- impianti di abeti natalizi.

Inoltre l'aiuto non è concesso per imboschimenti su superfici utilizzate ai sensi del Progetto Speciale 24 percorse dal fuoco nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda di contributo o sulle quali risulta già insediata una soddisfacente rinnovazione naturale di specie forestali autoctone distribuite uniformemente sulla superficie da imboschire.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA (Orientamento e PSR 2000-2006) e FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

– nell'anno civile in corso o in quello precedente sono stati emessi provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
– sono stati adottati e permangono ancora vigenti provvedimenti di sospensione del finanziamento;
– nell'anno civile in corso o in quello precedente si sia dato corso alle

procedure di recupero delle somme liquidate e garantite con dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante (per i beneficiari pubblici);

– nell'anno civile in corso o in quello precedente si è dovuto procedere a recuperi delle somme liquidate a mezzo escussione delle polizze fideiussorie mantenute in garanzia degli importi pagati (per i beneficiari privati);
– è ancora atteso il pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario.

7. Regime di incentivazione

In conseguenza dell'approvazione della revisione del P.S.R. Campania 2007-2013, il regime di aiuti concessi con la misura è stato notificato alla Commissione Europea che, con decisione C(2010) 3538 del 28.5.2010 ha stabilito la compatibilità dell'aiuto N 52 B/2010 "Imboschimento di superfici non agricole" con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'aiuto concesso a titolo della misura prevede i seguenti sostegni:

- contributo in conto capitale ai costi di impianto;
- premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti per interventi realizzati su superfici agricole, attualmente incolte. Gli enti pubblici possono beneficiare solo del sostegno ai costi di impianto.

Importo massimo finanziabile e intensità di aiuto
Contributo per i costi di impianto

L'importo massimo ammissibile per le spese di impianto è fissato come segue:

Tipologia di intervento	*Importo massimo ammissibile per ettaro*	*Importo massimo ammissibile per progetto*
Tipologia a	6.000,00 euro	200.000,00 euro
Tipologia b	6.000,00 euro	200.000,00 euro

Sull'importo massimo ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- 100% delle spese di impianto per interventi realizzati da enti pubblici;

- 80% delle spese di impianto per interventi realizzati da soggetti privati nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, nelle zone ZPS e SIC della Rete Natura 2000 Direttiva Habitat;
- 70% delle spese di impianto negli altri casi.

Per interventi realizzati parzialmente in aree svantaggiate, ai fini del riconoscimento dell'aliquota dell' 80%, almeno il 50% della superficie di intervento dovrà essere ubicata in zone montane e/o in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane e/o in aree ZPS e SIC della Rete Natura 2000.

Premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti

E' il premio annuale per ettaro imboschito, destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto, ai costi di manutenzione sostenuti per eseguire le operazioni colturali degli imboschimenti realizzati.

Il premio annuale massimo per ettaro è quantificato in:

- 700 Euro/ettaro/anno nel 1° e 2° anno successivi all'impianto;
- 400 Euro/ettaro/anno nel 3° -4° e 5° anno successivi all'impianto

La manutenzione degli impianti ammessi a contributo dovrà prevedere l'impegno da parte del beneficiario ad eseguire le cure colturali previste dal progetto e sottoscritte nel piano di coltura. La prima annualità di premio per manutenzione decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale.

Ai fini della determinazione e liquidazione del premio annuo, saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale, entro i limiti autorizzati per l'annualità di riferimento, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

8. Spese ammissibili

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, il computo metrico deve essere redatto facendo riferimento al "Prezzario per le opere di miglioramento fondiario" approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 569 del 04.04.2008 e ss. mm. ii. ovvero la versione più aggiornata vigente al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Per le voci non previste in tale documento può essere utilizzato il "Prezzario Regionale dei lavori pubblici", vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Per le forniture di beni e servizi non previsti nei suddetti prezzari di riferimento dovranno essere presentati dettagliati e confrontabili preventivi proposti da almeno tre ditte diverse.

Ai sensi dell'art.71, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, non è ammissibile a contributo del FEASR l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio.

Per i soggetti pubblici, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, qualora beneficiari di misure a valere sul PSR CAMPANIA 2007-2013, il riconoscimento dell'IVA potrà avvenire, a seguito di specifica richiesta inoltrata allo stesso soggetto che ha istruito l'istanza di finanziamento di cui si è beneficiario, e graverà sul fondo speciale IVA.
Resta inteso che la procedura di liquidazione dell'IVA resterà del tutto estranea e distinta dalle consuete procedure di rendicontazione adottate dall'Organismo Pagatore secondo le regole comunitarie.
Le procedure per l'accesso al Fondo Speciale IVA sono disciplinate dal DRD n° 24 del 14/04/2010, al quale si rimanda.
Le spese tecniche ovvero spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo ammissibile dei lavori e sino al 7% dell'importo relativo ad acquisti e/o forniture. Sono computabili nelle spese generali le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc., le spese per relazioni specialistiche e per indagini (profilo pedologico, analisi chimico -fisica del terreno, indagine vegetazionale ecc). Sono ammissibili, inoltre le spese di tenuta del conto corrente dedicato, delle eventuali polizze fideiussorie e le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (targa informativa ecc).
Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento finale, saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario, entro i limiti previsti dall'atto autorizzativo, comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. I pagamenti potranno avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali, emessi a valere sul conto corrente dedicato. I bonifici dovranno risultare effettuati in data successiva a quella della comunicazione di formale concessione del contributo ed essere disposti direttamente a favore del creditore per il pagamento delle fatture relative agli acquisti effettuati ed alle prestazioni fornite. La causale di ciascun bonifico dovrà riportare in maniera chiara ed univoca gli estremi della/e fatture di volta in volta pagate. Le fatture dovranno riportare la chiara e completa specificazione dei materiali, dei beni e dei servizi cui le stesse si riferiscono e risultare riferibili al progetto finanziato mediante l'indicazione della misura, della tipologia e degli estremi del decreto regionale di concessione del contributo.
In considerazione della natura stagionale delle operazioni agronomiche finanziate dalla Misura, sono inoltre ammissibili le spese sostenute dal beneficiario a partire dal 1 luglio 2010, data di chiusura del precedente bando, comprovate da fatture o documenti contabili aventi forza probante
equivalente. In tali casi, all'istanza di aiuto, si dovranno allegare copie delle
fatture di pagamento corredate dalle dichiarazioni liberatorie rese dal venditore, dall'impresa e/o dal fornitore dei servizi. Le liberatorie in questione dovranno risultare chiaramente riferibili agli interventi realizzati e dovranno riportare gli estremi dei bonifici postali o bancari, utilizzati per il pagamento di quanto do-

vuto. Inoltre si dovrà allegare il riscontro dei pagamenti effettuati nei documenti bancari/postali intestati allo stesso richiedente.

Lavori in economia

Sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai propri familiari. A questo proposito le ore di lavoro previste devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Il valore deve essere stimato tenendo conto del tempo e dei salari medi giornalieri determinati per ogni provincia e del costo orario delle macchine utilizzate.

Alle singole operazioni potrà essere attribuito al massimo il relativo costo riportato nel prezzario regionale di riferimento

Le operazioni da eseguire in economia dovranno risultare:

- compatibili con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione dell'azienda (per tipo, potenza, condizioni, efficienza….);
- compatibili con le capacità professionali e le condizioni generali del beneficiario e/o dei familiari preposti alla specifica attività (età, competenze specifiche richieste, condizioni assicurative….);
- realizzabili nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere espressamente esplicitato nella relazione tecnica che accompagna l'istanza.

In occasione della richiesta di accertamento tecnico finale o parziale degli investimenti realizzati, i costi sostenuti per l'attuazione dei lavori in economia, dovranno essere quantizzati sulla base di computo metrico consuntivo redatto con riferimento alle voci ed ai costi indicati nell'istanza di finanziamento. I documenti in questione dovranno essere completati da specifica dichiarazione resa a termine di legge, nella quale saranno riportate dettagliatamente:

- la descrizione dei lavori effettuati, le epoche di realizzazione e la loro durata;
- le macchine e le attrezzature utilizzate;
- i nominativi degli esecutori dei lavori distinti per ciascun intervento.

In ogni caso l'importo dei lavori in economia non può eccedere la quota di partecipazione a carico dell'imprenditore agricolo.

9. Criteri di selezione

Gli interventi previsti dalla misura possono essere sottoposti ad accertamento in situ nel corso della istruttoria tecnico – amministrativa. I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base di una griglia di parametri di valutazione (Tabella 1a) riferita alle seguenti principali categorie:

a) requisiti del richiedente;
b) localizzazione dell'intervento;
c) validità del progetto.

Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati sarà pari al prodotto tra il "peso" dello stesso ed i coefficienti dimensionali il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
Il valore del coefficiente, in relazione al fattore considerato è definito sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nell'istanza di finanziamento oppure nel progetto presentato.
Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, il punteggio totale attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati (massimo 100,00 punti). I punteggi conseguiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
In ogni caso saranno valutati positivamente e quindi inserite in graduatoria, solo le iniziative che avranno riportato un punteggio pari ad almeno 35 punti.
In caso di parità di punteggio sarà osservato l'ordine di preferenza in base al seguente criterio:

- punteggio assegnato con riferimento alla categoria "validità del progetto";
- punteggio assegnato con riferimento alla categoria "localizzazione dell'intervento".

Tabella 1 a

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FATTORI DI VALUTAZIONE			
FATTORI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE		
Descrizione	Peso	Valore	Punteggio
	A	B	C = AxB
SEZIONE 1- REQUISITI DEL RICHIEDENTE			
A – Requisiti soggettivi del richiedente			
interventi proposti da giovani imprenditori agricoli e/o da donne	10	1	
interventi proposti da altri beneficiari		0	
sub-totale a)	**10**		
SEZIONE 2 - LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO			
B - coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea[1]			
Alta ***	20	1	
Media **		0,7	
Bassa *		0,4	
sub-totale b)	**20**		
SEZIONE 3 - VALIDITA' DEL PROGETTO			
C - requisiti ambientali dell'area oggetto di intervento			
interventi realizzati in aree artificiali (aree industriali dismesse, etc.)	25	1	
interventi realizzati anche parzialmente in aree soggette a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati, aree con vincolo ambientale/paesaggistico, aree sottoposte a vincolo idrogeologico – R.D. 3267/23)		0,7	
interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (aree parco e riserva), aree SIC e ZPS della rete Natura 2000, in aree contigue a complessi boscati		0,5	
interventi realizzati in altre aree.		0,3	
sub-totale c)	**25**		
D - requisiti ambientali del progetto[2]			
progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi	25	1	
progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura con specie arboree a ciclo lungo		0,7	
progetto per la realizzazione di impianti monospecifici con specie arboree a ciclo lungo		0,4	
sub-totale d)	**25**		
E - economicità dell'intervento (costo unitario per ettaro/spesa massima ammissibile per ettaro)			
rapporto < 0,90	20	1	
rapporto compreso tra 0,90 e 1		0,7	
rapporto = 1		0,4	
sub-totale e)	**20**		
TOTALE	**100**		

1 Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita alla macroarea nella quale ricade la maggior parte della superficie ammessa a contributo. Nel caso in cui la superficie ammessa a contributo sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

2 Nel caso di progetti che comprendono più tipologie di intervento verrà assegnato il punteggio corrispondente alla tipologia prevalente in termini di superficie di intervento.

10. Proroghe, varianti e recesso dai benefici

a. Varianti

L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente al progetto approvato.

Se, in corso di realizzazione, si dovessero rendere necessarie eventuali modifiche, è consentita la richiesta di una sola variante in corso d'opera, accolta solo se motivata e giustificata da cause di natura tecnica non prevedibili, riscontrate in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale. La variante deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste che ha emesso il decreto di concessione, non deve determinare riduzioni dei punteggi al di sotto della soglia minima e non può prevedere aumenti di spesa del contributo concesso.

Nel caso la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso al quale si riferisce, la parte eccedente l'importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo della regolare esecuzione dell'intervento.

Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto presentato e non autorizzate saranno considerate inammissibili in sede di liquidazione finale.

b. Proroghe

I lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato, una sola volta e per un periodo massimo di 180 giorni con preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente solo in caso di accertati giustificati motivi e non imputabili al richiedente.

11. Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda può avvalersi, mediante specifico mandato, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). In tal caso l'azienda dovrà avvalersi del CAA anche per la successiva presentazione della domanda.

Coloro i quali non intendono servirsi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativo Provinciali Agricoltura e CePICA (STAPA CePICA) sia per la costituzione del fascicolo che per la compilazione della domanda.

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del "bando aperto a sessioni predeterminate", come indicato nelle disposizioni generali.
La compilazione delle domande di aiuto deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on -line messe a disposizione da AGEA sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Il modulo di domanda stampato e rilasciato a seguito della compilazione sul portale del SIAN, firmato in calce e corredato della documentazione di seguito indicata, deve pervenire alla Regione Campania -Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) competente per territorio, entro la data di scadenza della sessione.
Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.
La documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dizione: "P.S.R. Campania 2007/2013 – Misura 223" e il nominativo e recapito postale del richiedente.
Il plico può essere inviato allo STAP Foreste competente tramite il servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso o consegnato a mano.
Ad ogni effetto, verrà ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell'ufficio ricevente. Nessuna responsabilità è addebitabile agli Uffici per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.
All'istanza dovrà essere acclusa copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Documentazione tecnica

Il progetto esecutivo e cantierabile redatto da un tecnico agricolo/forestale abilitato, dovrà essere costituito da:

- relazione tecnica nella quale dovranno essere riportate
  - la localizzazione topografica e catastale dell'area da imboschire nonché il titolo di possesso della stessa;
  - planimetria della superficie interessata all'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
  - i vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti sull'area;
  - i principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico, vegetazionale, geopedologico e climatico.

Nella relazione dovrà inoltre essere indicato il responsabile tecnico e descritto il tipo di rapporto stabilito con il beneficiario.

- relazione illustrativa dell'investimento da realizzare, nella quale si dovranno evidenziare:
  - gli obiettivi che si intendono perseguire;

- le modalità ed i tempi di realizzazione dell'imboschimento nonché il programma degli interventi colturali da eseguire dopo l'impianto;
- le modalità di dissodamento dei terreni e di sgrondo delle acque;
- la coerenza dell'intervento con la pianificazione urbanistico/territoriale e ambientale e, nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, con gli obiettivi di gestione dei siti interessati e con le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e ss.mm.ii.;
- la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore e dell'eventuale piano di gestione (piano di assestamento, piano di coltura, piano di coltura e conservazione e strumenti equivalenti) approvato nelle forme e nei modi previsti dalla Legge Regionale 11/96 e ss.mm.ii;
- l'analisi e la valutazione degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime sulle componenti ambientali. L'analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche.
- la specie o le specie che saranno impiantate, il sesto d'impianto, il numero di piante per ettaro e lo schema d'impianto. La scelta delle specie, dovrà essere motivata dallo studio e dall'analisi della vegetazione circostante, dalla compatibilità con le caratteristiche del suolo rilevate dall'analisi chimico -fisica e dall'eventuale profilo pedologico e dalla coerenza con le condizioni locali e con i requisiti ambientali del territorio con particolare riferimento alla tutela della biodiversità. La sintonia con le condizioni locali dovrà tenere conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, nonché dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, resa dal tecnico progettista attestante(**allegato F**):
  - la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati;
  - che per l'esecuzione delle opere sono state acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, valutazioni, permessi ed atti di assenso comunque denominati degli Enti, Amministrazioni o persone aventi competenza per materia e/o territorio, indicandone gli estremi;
  - la conformità allo stato di fatto dei rilievi e delle misurazioni effettuate;
  - la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti acquisiti;

- l'esattezza dei dati riportati nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa e negli elaborati progettuali presentati allo STAP Foreste competente;
- che l'intervento progettato non altera gli equilibri idrogeologici dell'area interessata e non pregiudica la stabilità dell'area in relazione alla costituzione del sottosuolo, alla natura ed alle caratteristiche del suolo;
- che l'intervento progettato é conforme alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.;
- che l'impianto precedente é stato utilizzato conformemente al piano di coltura e, nel caso di superfici percorse dal fuoco, che sono trascorsi almeno cinque anni dall'incendio (limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree sulle quali in passato sono stati finanziati impianti forestali a scopo produttivo ai sensi del Progetto Speciale 24);

- analisi chimico -fisica del terreno ed eventuale profilo pedologico;
- certificato di destinazione urbanistica;
- limitatamente alla tipologia a) ed ai Comuni ed altri Enti pubblici proprietari di foreste e boschi, parere di compatibilità con il Piano di assestamento e/o gestione forestale approvato in conformità alla Legge Regionale 11/96 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
- visure di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- corografia dell'area in scala 1:25.000;
- planimetria particellare in scala adeguata con localizzazione delle aree oggetto dell'intervento;
- elaborati grafici delle eventuali opere connesse all'impianto;
- rilievo fotografico e planimetria con indicazione dei coni ottici per la identificazione dell'area da imboschire;
- cronoprogramma dei lavori (massimo 300 giorni);
- proposta di piano di coltura dell'impianto da realizzare;
- cronoprogramma quinquennale di manutenzione dell'imboschimento. Nel cronoprogramma devono essere indicate le operazioni che si prevede di eseguire nei cinque anni successivi all'impianto per la manutenzione dell'imboschimento. Per le tipologie a e b occorre indicare, per ciascuna operazione anche il costo unitario ed il costo totale, con riferimento al vigente prezzario di miglioramento fondiario;
- computo metrico estimativo analitico relativo alla realizzazione dell'impianto;
- quadro economico riepilogativo delle spese.

Gli elaborati progettuali, devono essere a firma di un tecnico agricolo/forestale abilitato che è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, del sesto d'impianto e del programma delle cure colturali.

Documentazione amministrativa

1. Dichiarazione conforme al modello **allegato A)** nella quale il richiedente/rappresentante dichiara:
   - di essere titolare della ditta oppure di essere munito dei poteri di rappresentanza per presentare la richiesta di contributo;
   - di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 223 e degli impegni specifici assunti con l'adesione alla misura, delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
   - che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
   - di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii., ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge (*solo soggetti privati*);
   - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del C.P. ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962 (*nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi*);
   - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
   - di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
   - di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
   - che sulle superfici oggetto di intervento non persistono obblighi di mantenimento previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006;
   - di accettare sin d'ora le modifiche al regime di cui al Reg. CE n. 1698/05 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali;

- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

Nel caso il richiedente sia una società, il legale rappresentante deve, oltre a ciò, allegare i seguenti documenti:

- statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;
- elenco dei soci;
- copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione o del competente organo con la quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa, si accetta il versamento della quota di cofinanziamento a carico della società e si autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

Nel caso il richiedente sia un ente pubblico, va inoltre allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 (**conforme al modello Allegato C**) nella quale é attestata la operatività dell'Ente, la disponibilità dei terreni da imboschire, l'inserimento dell'intervento nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione), indicato il responsabile unico del procedimento e dichiarato che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della deliberazione dell'organo esecutivo con la quale é approvato il progetto con la relativa previsione di spesa, é approvato l'atto di impegno ad effettuare a spese dell'ente le cure colturali previste nel piano di coltura presentato, ed è autorizzato il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, conforme al **modello allegato B)** nella quale il richiedente/rappresentante legale:
   - attesta, indicandone gli estremi, di aver acquisito tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati degli Enti, Amministrazioni o persone aventi competenza per materia e/o territorio necessarie per la esecuzione degli interventi;
   - se il richiedente non é proprietario dei terreni, é necessario allegare il consenso all'intervento di imboschimento del proprietario corredato da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità, con espressa accettazione degli obblighi e dei vincoli derivanti. Il contratto di comodato è espressamente escluso;

- per tutte le particelle, indica l'uso del suolo nei due anni che hanno preceduto la presentazione della domanda di aiuto;
- dichiara che i terreni oggetto di intervento non sono stati percorsi dal fuoco nei cinque anni che hanno preceduto la presentazione della domanda di finanziamento (*per interventi realizzati su superfici utilizzate ai sensi del PS24*).

3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, conforme al **modello allegato D)** nella quale il richiedente/rappresentante legale attesta le priorità soggettive e territoriali cui ha diritto ai fini della determinazione del punteggio;
4. Dichiarazione conforme al **modello allegato E)** nella quale il richiedente /rappresentante legale si impegna a non distogliere l'impianto finanziato per un periodo pari almeno alla durata del turno prevista nel piano di coltura e a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla misura;
5. Certificato della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia e fallimentare.(Solo per le imprese).

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

12. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

Ai fini della liquidazione parziale o totale del contributo, la ditta beneficiaria, è tenuta a presentare domanda di pagamento per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN. Il modulo stampato della domanda compilata e rilasciata sul portale del SIAN, firmato in calce corredato di copia del documento di identità valido e della documentazione richiesta per la tipologia di pagamento, deve essere presentato alla Regione Campania - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) competente per territorio.

Domande di pagamento per anticipazioni e di pagamento per stato di avanzamento (SAL)

I beneficiari dei finanziamenti potranno richiedere l'erogazione di un'unica anticipazione del contributo pubblico spettante, di importo definito dalla vigente nor-

mativa comunitaria, nazionale e regionale, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali e che verrà corrisposta dall'Organismo Pagatore AGEA. Fino a tre mesi prima del termine ultimo concesso per la realizzazione di progetti che prevedono spese di impianto pari ad almeno 40.000 euro, le ditte beneficiarie possono richiedere, per due volte, il pagamento pro quota del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento). La prima richiesta potrà essere presentata a seguito di spese sostenute per almeno il 40% del costo dell'investimento ammesso; la seconda per spese sostenute per almeno il 70% del costo totale.
Alle domande di pagamento parziale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ✓ relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico delle spese sostenute a firma del direttore dei lavori;
- ✓ estratto del conto corrente dedicato all'investimento;
- ✓ copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute;
- ✓ computo metrico di quanto realizzato e per il quale si chiede la liquidazione.

Ove presenti lavori in economia deve essere presentata specifica dichiarazione resa a termine di legge dal tecnico progettista/direttore dei lavori, nella quale dovranno essere riportate dettagliatamente:

- ✓ la descrizione dei lavori effettuati, le epoche di realizzazione e la loro durata;
- ✓ le macchine e le attrezzature utilizzate;
- ✓ i nominativi degli esecutori dei lavori distinti per ciascun intervento.

All'istanza dovrà essere allegato inoltre lo schema di cui all'allegato G debitamente compilato e sottoscritto. Sulla base degli esiti delle verifiche in situ svolte si disporranno i pagamenti dell'aiuto spettanti.
Prima del saldo finale, le somme già corrisposte per anticipazione e liquidazioni parziali per stati di avanzamento non devono risultare complessivamente superiori al 90% del contributo concesso per la realizzazione del progetto.

Domanda di pagamento saldo finale

Nei termini prescritti dal decreto di concessione, salvo proroghe autorizzate, la ditta dovrà presentare al competente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste la domanda di pagamento.
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori;
- computo metrico consuntivo finale;
- documentazione di spesa: copia dei bonifici, estratto del conto corrente dedicato all'investimento, copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute;
- certificazione di provenienza o identità clonale (ai sensi del dlgs 386/03) e passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale vivaistico impiegato conforme alla vigente normativa;

- piano di coltura sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico progettista/direttore dei lavori in duplice copia;
- planimetria catastale dell'impianto realizzato con l'esatta indicazione delle specie impiantate e delle eventuali opere connesse realizzate;
- copia della richiesta di variazione della qualità colturale presso la competente Agenzia del Territorio;
- Certificato della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia e fallimentare (Solo per le imprese).

Ove presenti lavori in economia deve essere presentata specifica dichiarazione resa a termine di legge dal tecnico progettista/direttore dei lavori, nella quale dovranno essere riportate dettagliatamente:
- la descrizione dei lavori effettuati, le epoche di realizzazione e la loro durata;
- le macchine e le attrezzature utilizzate;
- i nominativi degli esecutori dei lavori distinti per ciascun intervento.

All'istanza dovrà essere allegato inoltre lo schema di cui all'allegato G debitamente compilato e sottoscritto.
Gli enti pubblici sono tenuti a presentare, inoltre, l'atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori, il certificato di collaudo o regolare esecuzione, l'atto di impegno all'effettuazione, a proprie spese, delle cure colturali previste nel piano di coltura.

Premio annuale ad ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

Ogni anno, ai fini della liquidazione del contributo, la ditta beneficiaria è tenuta all'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale. Le domande di pagamento del premio devono essere compilate e rilasciate sul portale del SIAN entro il 15 maggio, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Il modulo stampato e rilasciato sul portale del SIAN, con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e corredato della documentazione indicata di seguito, deve pervenire al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente per territorio entro la data stabilita con apposito provvedimento regionale.
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/00 nella quale il richiedente descrive i lavori manutentori eseguiti riportando per ciascuna operazione la data di esecuzione ed i relativi costi;
- documentazione attestante la spesa sostenuta (copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute);
- certificazione di provenienza o identità clonale (ai sensi del dlgs 386/03) e passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale vivaistico im-

piegato conforme alla vigente normativa in caso di acquisto di materiale di propagazione per il risarcimento delle fallanze.

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente attesta:
  - di aver adempiuto esattamente per l'anno di riferimento a tutti gli obblighi assunti con l'adesione al programma, con la sottoscrizione della domanda di aiuto e del piano di coltura;
  - di aver eseguito le operazioni previste dal piano di coltura;
  - di non aver coltivato il fondo con altre colture agrarie;
  - di non aver fruito, per la intera superficie oggetto di intervento di altri premi, contributi, sussidi non compatibili con l'ottenimento del premio.

Le modalità di gestione e controllo sono regolate, per il premio in questione, dalle vigenti disposizioni generali del PSR Campania 2007/2013 che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali.

13. Impegni del beneficiario

Il beneficiario si impegna a:

- realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
- non distogliere l'impianto finanziato per un periodo pari almeno alla durata del turno prevista nel piano di coltura;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, ed, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- comunicare, al massimo entro 90 giorni, qualunque variazione nel possesso dei terreni imboschiti;
- comunicare tempestivamente e in forma scritta eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
- gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dal settore competente in sede di accertamento finale;
- effettuare nei primi cinque anni dopo l'impianto le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione quinquennale;
- eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;

- effettuare i necessari interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dall'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non eseguire tagli di ceduazione, sfolli e diradamenti non autorizzati dal competente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste;
- non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti.

14. Controlli

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti. I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni generali.
Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

15. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

A seguito di recesso dai benefici, oppure per la mancata realizzazione del progetto d'investimenti entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle Misure.
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Riduzioni

Il mancato rispetto degli impegni da parte del beneficiario determina le riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previste dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale incluse le disposizioni del Decreto Regionale del 13 aprile 2010 n° 27 ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misure 221 e 223 asse II. Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali".

Tabella 1 - Specie ammissibili

SPECIE	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
Pinus nigra		X	X
Pinus pinea	X	X	
Pinus halepensis	X	X	
Pinus pinaster	X	X	
Acer campestris	X	X	
Acer obtusaum		X	X
Acer pseudoplatanus			X
Acer platanoides			X
Alnus cordata	X	X	X
Betula pendula		X	X
Castanea sativa		X	X
Celtis australis	X	X	
Carpinus betulus		X	X
Eucalyptus globosus	X		
Eucalyptus trabutii	X		
Eucalyptus viminalis	X	X	
Eucalyptus camaldulensis	X		
Fraxinus excelsior		X	X
Fraxinus ornus	X	X	
Fraxinus oxycarpa (= Fraxinus oxyphylla)	X	X	
Juglans regia	X	X	
Malus sylvestris		X	X
Ostrya carpinifolia		X	X
Pawlonia tomentosa	X	X	
Platanus orientalis	X	X	
Populus alba	X	X	
Populus nigra (incluso P.n. cv. Nocelleto)	X	X	
Populus tremula	X	X	
Prunus avium	X	X	
Pyrus pyraster	X	X	
Quercus pubescens	X	X	
Quercus ilex	X	X	
Quercus cerris		X	X
Quercus robur (farnia)	X	X	
Quercus suber	X	X	
Salix alba	X	X	
Sorbus domestica	X	X	
Sorbus aucuparia			X
Sorbus torminalis		X	
Tilia platyphyllos		X	X
Tilia cordata	X	X	
Ulmus spp	X	X	X
Pioppi ibridi euroamericani	X	X	

APPENDICE

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 313, 321, cluster misure 112 e 121

Definizioni

L'art 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive integrazioni e fissa le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);
- «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- «PSR»: Programma di Sviluppo Rurale regionale
- «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di Enti Pubblici Territoriali o delle Comunità Europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Il Reg. (CE) n. 1975/2005 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **«domanda di aiuto»:** la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- **«domanda di pagamento»:** la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

L'art. 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive integrazioni fissa le seguenti definizioni:

- **organismo pagatore**: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio; per il PSR CAMPANIA 2007/2013 è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, ente statale, che ha compiti di svolgimento delle funzioni di Or-

ganismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione Europea ai produttori agricoli.

- **condizionalità**: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del reg. (CE) n. 73/2009;
- **campi di condizionalità**: "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto**: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009, relativo ai criteri di gestione obbligatoria;
- **norma**: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 6 e riconducibili agli obiettivi definiti dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- **standard:** le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- **impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario, quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità;
- **infrazione**: qualsiasi inottemperanza agli standard e alle norme;

Ulteriori definizioni fissate dalle Linee Guida del MIPAAF sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 18 novembre 2010):

- **«operazione»**: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. Il lasso temporale prescritto per la realizzazione dell'operazione include la gestione amministrativa.

Altre definizioni utili sono:

- **particella (anche parcella) catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono;
- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA; parimenti per gli Enti Pubblici beneficiari di Misure del PSR il CUAA è il codice fiscale.
- **UTE**: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo)**: Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di

aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- **S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)**;
- **G.I.S.**: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000 da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

I soggetti coinvolti

Autorità di Gestione del Programma (AdG): Ente pubblico o privato designato dallo Stato membro per la programmazione, la gestione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, conformemente all'art. 75, par. 2, lett. a) del Reg. (CE) 1698/2005;
Gruppi di Azione Locale (GAL): sono riconosciuti dall'AdG e danno attuazione ai Piani di Sviluppo Locale (PSL), mediante operazioni a bando ed operazioni a regia;
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della **programmazione** (Piano Strategico Nazionale) e della gestione dei fondi comunitari, inoltre è competente relativamente alla definizione delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi";
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo pagatore ai sensi dell'art 6, par. 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e organismo di coordinamento ai sensi dell'art 6, par. 3 del Reg. (CE) n. 1290/2005;
Organismo di Certificazione (OC): ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005 è l'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.
Regione: soggetto che può assumere delega di alcune attività della fase di autorizzazione dei pagamenti.
Provincia: soggetto di cui la Regione si avvale per l'attuazione di alcune misure.
CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

Premessa

Con il presente documento si dettano le regole di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (PSR) 2007-2013 indicate in seguito, che prevedono agevolazioni dirette al sostegno di investimenti strutturali e infrastrutturali realizzati da soggetti privati o da enti pubblici o di premi non rapportati alla superficie aziendale e al numero di animali.
Le disposizioni attuative del PSR sono elaborate in osservanza del Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii, recante norme di applicazione

del predetto Regolamento (CE) n. 1698/05, del Regolamento (CE) n.1975 del 7 dicembre 2006 e ss.mm.ii, che stabilisce le modalità di applicazione per i controlli, e di tutte le altre norme, decisioni, disposizioni, emanate dagli Organi Comunitari per l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte degli Stati membri.
La Commissione Europea, con decisione C(2010)1261 del 2 marzo 2010 ha approvato la revisione del PSR della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013.
Le disposizioni generali attengono agli aspetti procedurali e organizzativi comuni a tutti i bandi di attuazione delle misure del PSR oggetto del presente documento e di seguito riportate, fatte salve le indicazioni specifiche contenute nei singoli bandi che integrano o adattano le disposizioni stesse.
Le misure in argomento sono specificate in appresso, distinte per Asse.

Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"	
Misura 112	Insediamento di giovani agricoltori
Misura113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
Misura 114	Utilizzo dei servizi di consulenza
Misura 115	Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
Misura 121	Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 122	Accrescimento del valore economico delle foreste
Cluster 112-121	Insediamento di giovani agricoltori - Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura
Misura 131	Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria
Misura 132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
Misura 133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"	
Misura 221	Imboschimento di terreni agricoli (per i costi di impianto)
Misura 223	Imboschimento di superfici non agricole (per i costi di impianto)
Misura 226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Misura 227	Investimenti non produttivi
Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"	
Misura 311	Diversificazione in attività non agricole
Misura 313	Incentivazione di attività turistiche
Misura 321	Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali

L'attuazione delle misure 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" e 331 "Formazione ed informazione" segue procedure particolari che sono attivate con provvedimenti specifici.
Per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o ri-

feriti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 ed f2) e per le misure 221 e 223 relativamente alla parte concernente i premi, l'attuazione è disciplinata con le Disposizioni generali approvate con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicati nel BURC n. speciale del 29.04.2008; Infine, l'attuazione dell'Asse 4 "Approccio Leader" è disciplinata da appositi provvedimenti.

Ciascuna misura prevede un referente di misura.Per una prima informazione è possibile telefonare al **numero verde 800881017** (dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00 e 14.30-15.30).

1. ACCESSO AGLI AIUTI DEL PSR: CONDIZIONI GENERALI

Il sostegno finanziario del PSR, denominato "**aiuto**", viene concesso ed erogato in varia forma in rapporto alla tipologia dell'intervento finanziato: premi o contributi in conto capitale per gli investimenti strutturali, infrastrutturali e per servizi nonché, in alcuni casi, agevolazioni creditizie in forma di abbuono degli interessi su prestiti o mutui.
Per accedere al sostegno finanziario è necessario presentare una **domanda di aiuto** a valere su una misura del Programma. Qualora la domanda di aiuto risulti ammissibile al finanziamento, la materiale erogazione dello stesso avviene solo a seguito di presentazione di una o più **domande di pagamento**. L'erogazione del pagamento richiesto, in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, viene disposta ed effettuata dall'Organismo Pagatore che per il PSR 2007-2013 è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
La possibilità di accedere agli aiuti previsti dalle varie misure del PSR e quindi di presentare utilmente la relativa domanda da parte del soggetto interessato, è subordinata al possesso di particolari requisiti e condizioni ed al rispetto di precise prescrizioni. Nel fare rinvio alle disposizioni specifiche contenute al riguardo nei singoli bandi di misura, si riportano di seguito le indicazioni di carattere comune che vanno tenute presenti in via generale e preliminare.

1.1 Fascicolo aziendale

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, facendo ricorso alle procedure certificate del SIAN secondo le disposizioni di cui al DPR del 1 dicembre 1999, n. 503.
Il "fascicolo aziendale" è lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano (particelle, coltivazioni, fabbricati, mezzi di produzione, manodopera, ecc.).
Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.
L'Organismo Pagatore AGEA, dal 28 aprile 2010 attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai beneficiari nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il sog-

getto indicato nella domanda di pagamento stessa, chiedendo la verifica della corrispondenza fra CUAA e IBAN. I beneficiari dovranno pertanto assicurarsi di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale riportandovi l'esatta indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento PSR, acquisendo a sistema idonea attestazione bancaria comprovante l'esistenza del codice IBAN e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento.
Per i soggetti che beneficiano di aiuti pubblici a valere sul PSR, ma che non si configurano come aziende agricole ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/99, il fascicolo aziendale è sostituito dal **fascicolo anagrafico,** da costituirsi con le medesime procedure.
Il fascicolo aziendale o anagrafico è costituito e aggiornato, attraverso procedure certificate del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a cura di tutti i soggetti che intendono beneficiare di aiuti pubblici che, a tal fine possono avvalersi, in alternativa:
- dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (STAPA CePICA), i cui indirizzi sono riportati sul sito www.regione.campania.it nella sezione uffici e recapiti regionali nell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC n. 11).

Tali soggetti esercitano tutte le funzioni attinenti la costituzione, l'aggiornamento e la conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori.

1.2 Condizionalità

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare di aiuti comunitari, e segnatamente di quelli previsti da misure che lo indicano espressamente, devono rispettare le disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione, in attuazione delle norme emanate dall'Unione Europea, concernenti particolari condizioni nell'insieme indicate comunemente con il termine di "condizionalità", che fanno in particolare riferimento ai criteri di gestione obbligatori (CGO) ed al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
Le attività e gli interventi da realizzare da parte degli imprenditori agricoli per osservare gli impegni in questione, sono determinati annualmente con Delibere della Giunta Regionale. Tutti i provvedimenti in merito, sono consultabili nel sito web del Nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania:
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html.
L'obbligo di rispettare la condizionalità è indicato nei singoli bandi.

1.3 Regole generali per l'ammissibilità delle spese

Le voci di spesa esposte sia in sede di domanda di aiuto che di domanda di pagamento, per essere considerate ammissibili al sostegno del Programma, oltre che alle indicazioni in esso contenute, devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attuazione del PSR.
In linea generale, va fatto riferimento al documento definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni il 18.11.2010 e

ss.mm.ii., alle cui norme occorre uniformarsi, fatte salve le indicazioni specifiche contenute nel presente documento e nei bandi di attuazione delle misure.
Per l'acquisto di macchine e/o attrezzature è necessaria la presentazione di dettagliati e confrontabili preventivi proposti da almeno tre diverse ditte venditrici, emessi da non più di sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti. I preventivi dovranno riportare, pena la loro inaccettabilità, la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice, potenza, modello e caratteristiche principali), dovranno essere redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con quelle indicate nei listini di vendita allegati e dovranno riportare assieme ai prezzi praticati l'eventuale sconto offerto.

I documenti giustificativi di spesa (fatture) prodotti devono:
- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui gli stessi si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato, ai preventivi - che verranno negli stessi esplicitamente richiamati - o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione delle macchine e attrezzature acquistate;
- essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.

Le spese per il pagamento di autofatture non sono ammesse a finanziamento; per i documenti di spesa portati a rendiconto, deve essere dimostrato l'effettivo pagamento dell' l'IVA che, tuttavia, rimane esclusa dalla spesa finanziabile del PSR.
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere sempre garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i, della Legge Regionale 3/2007 e della Legge n. 136/2010 s.m.i..
Sempre nell'ambito delle spese generali ammissibili, l'art. 55, 1 comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa espresso riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".
Tra le spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente.
In merito alle **parcelle professionali** va sottolineato che le stesse dovranno essere vidimate per il parere di congruità dagli Ordini e/o Collegi professionali al quale il professionista risulta iscritto, così come stabilito dalla DRD n. 28 del 13/04/2010.
Rispetto al tema dell'**IVA**, ai sensi dell'art.71, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, va precisato che in linea generale non è ammissibile a contributo del FEASR, tranne se trattasi di IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio.
Per i soggetti pubblici, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, qualora beneficiari di misure a valere sul PSR CAMPANIA 2007-2013, il riconoscimento dell'IVA potrà avvenire, a seguito di specifica richiesta inoltrata allo stesso soggetto che ha istruito l'istanza di finanziamento di cui si è beneficiario, e graverà sul *Fondo Speciale IVA*.
Resta inteso che la procedura di liquidazione dell'IVA resterà del tutto estranea e distinta dalle consuete procedure di rendicontazione adottate dall'Organismo Pagatore secondo le regole comunitarie.

Le procedure per l'accesso al *Fondo Speciale IVA* sono disciplinate dal DRD n° 24 del 14/04/2010 (pubblicato sul BURC n. 32 del 26/04/2010) e s.m.i, ai quali si rimanda.

1.3.1 Lavori in amministrazione diretta

In taluni casi i beneficiari possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei **lavori in amministrazione diretta**.
I lavori in amministrazione diretta, lì dove i beneficiari finali sono Enti Pubblici, vengono normati nei bandi delle Misure interessate.
La spesa massima e l'aiuto previsto per ciascun intervento di forestazione in amministrazione diretta sono quelli previsti da ogni singola misura. Gli interventi di edilizia assunti in amministrazione diretta, non possono comportare per ciascun intervento una spesa complessiva superiore a € 50.000, come dettato dall'art. 125, comma 5, del Dlgs n. 163/06 smi..
Si precisa che, ai sensi dell'art. 67, comma 4, della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.
Tra i costi generali rientrano le relazioni tecniche, la direzione dei lavori, le spese di progettazione e di coordinamento della sicurezza sui cantieri.
Ad ogni modo le spese generali non possono superare il 12%.
Ai fini della rendicontazione dei lavori in amministrazione diretta, i prezzi devono essere desunti "Prezzario dei lavori di sistemazione forestale in amministrazione diretta" approvato con DRD n° 58 del 15/09/2010 e, ove non presente il prezzo di riferimento, dal prezzario dei miglioramenti fondiari vigente o, qualora nemmeno in tale documento fosse rinvenibile il prezzo, dal prezzario delle Opere Pubbliche vigente.

1.4 Aiuti in conto interesse

Per alcune misure che prevedono aiuti agli investimenti produttivi e in particolare per le misure 112, 121, 122 e 123, su richiesta del beneficiario, la prevista forma di contributo in conto capitale potrà, appena l'Organismo Pagatore AGEA (OP) lo renderà possibile, essere sostituita o integrata con il pagamento, in forma attualizzata, dell'abbuono degli interessi su mutui di medio e lungo termine contratti con gli istituti di credito convenzionati con l'OP, *sulla base di tassi di riferimento* fissati periodicamente dalla Commissione Europea.
Tutte le informazioni in merito verranno tempestivamente poste sul sito del PSR Campania 2007-2013 (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html).

1.5 Fondo di garanzia

La Regione Campania ha previsto di utilizzare una parte delle risorse finanziarie di alcune misure (121, 122, 123 e 311) per porle a disposizione di un apposito Fondo di Garanzia operante a livello nazionale e gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA) – gestore del fondo di cui al decreto legislativo n. 102/2004 autorizzato dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 - destinato appunto a conce-

dere garanzie per assistere i finanziamenti bancari richiesti per la realizzazione di tali investimenti.
Tutte le informazioni in merito possono essere reperite sul sito del PSR Campania 2007-2013 (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html).

1.6 Territorializzazione

Il PSR 2007-2013 si fonda su strategie di sviluppo che, ai fini delle traduzione in politiche di intervento, tiene conto dei fabbisogni espressi nei diversi contesti territoriali presenti in Campania. Allo scopo di legare quanto più strettamente possibile l'azione di sostegno finanziario posta in essere dal Programma alle diversificate esigenze territoriali, le linee di intervento offerte vengono articolate su base territoriale, facendo riferimento a 7 macroaree in cui è stato ripartito l'ambito regionale:

- **A1** Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali;
- **A2** Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale;
- **A3** Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico-naturalistica;
- **B** Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate;
- **C** Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;
- **D1** Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;
- **D2** Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC.

Poiché in ciascuna misura vengono indicate le modalità con cui gli interventi da essa previsti vengono attuati in ognuna delle anzidette macroaree, i soggetti interessati a fruire degli aiuti concedibili in base alla misura di riferimento devono tener conto delle condizioni richieste e dello specifico regime di incentivazione previsto per la macroarea in cui è ubicato il Comune nel quale ricade l'investimento per la cui esecuzione viene richiesto l'aiuto.
Nell'allegato 1 sono riportati, in ordine alfabetico, i Comuni della Campania e, per ciascuno di essi, la macroarea in cui ricade e l'eventuale ruralità prevalente, aspetto rilevante ai fini dell'attuazione di taluni bandi di misura.

2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I procedimenti regolanti l'attuazione delle misure del PSR presentano differenze in rapporto ai caratteri delle misure ed alle correlate esigenze di attuazione.
In via generale, lo schema operativo seguito dalle procedure attuative delle misure risponde ad un impianto-base, illustrato di seguito, al quale fanno riferimento le indicazioni presenti nei singoli bandi.

2.1 Bandi di misura

Per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR viene adottata di preferenza la formula dei"bandi aperti a sessioni predeterminate" salvo le eccezioni previste nei bandi di

singole misure. Le aperture e le chiusure degli stessi saranno definite con appositi decreti dell'Autorità di Gestione.
Indicativamente le finestre temporali previste sono: gennaio 2011 - marzo 2011, luglio 2011 - settembre 2011, gennaio 2012 - marzo 2012.
Per ciascuna finestra programmata di apertura bandi le istanze ammesse e non finanziabili (overbooking) saranno inserite, per una sola volta e con il punteggio assegnato, nella graduatoria dell'apertura successiva, fatto salvo il caso di ritiro volontario della domanda.

2.2 Domande di aiuto

Le domande di aiuto vanno redatte secondo le modalità specificate nei bandi di misura. Ciascuna domanda di aiuto è corredata, di norma, da un formulario e dall'intera documentazione tecnico - amministrativa prevista dal bando.
Per le misure 112, 113, 114, 115, 121, cluster 112-121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 226, 227, 311, 313, 321, la compilazione del formulario presuppone la preventiva autenticazione sul portale http://psragricoltura.regione.campania.it.
Dopo l'autenticazione sarà possibile scaricare il formulario. E' indispensabile, pena l'inammissibilità della domanda, che tutte le informazioni contenute in anagrafe tributaria e sul fascicolo aziendale siano aggiornate prima dello scarico del formulario.
Le modalità operative per procedere all'autenticazione ed al rilascio sono dettagliate nel "manuale operativo per l'accesso al portale e guida alla compilazione dei formulari".
Per le misure 221 e 223 la compilazione delle domande è supportata dal portale SIAN, da effettuarsi negli stessi centri presso cui è detenuto il fascicolo aziendale.
Per le altre misure la compilazione della domanda di aiuto è disciplinata nel bando di riferimento.
La domanda di aiuto completa viene presentata ai Soggetti Attuatori competenti in rapporto alle tipologie di intervento ed all'ubicazione territoriale degli investimenti da realizzare.
I Soggetti Attuatori degli interventi previsti dai bandi di misura sono costituiti dai Settori centrali e provinciali dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, oltre che, per le misure di seguito riportate, dalle Province che hanno sottoscritto una apposita convenzione.
Le Misure per cui è stato previsto l'affidamento alle Province sono:

Asse I Misure 122, 125 sottomisura 2, 132, 133;
Asse II Misure 226 Azione A limitatamente ai beneficiari privati, 227 limitatamente alle azioni di cui i beneficiari sono i Comuni.

Si riporta di seguito l'elenco e l'indirizzo dei Soggetti Attuatori:

PSR 2007-2013 **Elenco Attuatori**			
	INDIRIZZO	**TELEFONO**	**FAX**
Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (**SESIRCA**)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 13° Piano 80143 NAPOLI	081 7967336	081 7967330

PSR 2007-2013 **Elenco Attuatori**			
	INDIRIZZO	**TELEFONO**	**FAX**
Settore Interventi per la Produzione Agricola, produzione agro-alimentare, Mercati Agricoli e consulenza mercantile (**IPA**)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 14° Piano 80143 NAPOLI	081 7967425	081 7967530
Settore Interventi sul Territorio agricolo, Bonifiche ed irrigazione (**Settore ITABI**)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 17° Piano 80143 NAPOLI	081 7967440	081 7966034
Settore Foreste, Caccia e Pesca	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 17° Piano 80143 NAPOLI	081 7967748 081 7967751	081 7967752
STAP FORESTE AVELLINO	Centro Direzionale Collina Liquorini, contrada S. Tommaso 83100 AVELLINO	0825 765682 0825 765422	0825 765429
STAP FORESTE BENEVENTO	Via Torretta, 29 82100 BENEVENTO	0824 1901901	0824 1901925
STAP FORESTE CASERTA	Centro Direzionale Loc. San Benedetto Via Arena 81100 CASERTA	0823 554151 0823 554137	0823 554145
STAP FORESTE NAPOLI	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 16° Piano 80143 NAPOLI	081 7967638	081 7967646
STAP FORESTE SALERNO	Via Generale Clark, 103 84131 SALERNO	089 3079213 089 3079299	089 330774
STAA FORESTE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Via Petrile - Palazzo della Regione 83054 - Sant'Angelo dei Lombardi - AV	0827 454225 0827 454226	0827 24663
STAPA CePICA AVELLINO	Centro Direzionale Collina Liquorini, contrada S. Tommaso 83100 AVELLINO	0825 765555 0825 765413	0825 765421
STAPA CePICA BENEVENTO	Rione Libertà Santa Colomba P.zza E.Gramazio - Scala A 82100 BENEVENTO	0824 364316	0824 364329

PSR 2007-2013 **Elenco Attuatori**			
	INDIRIZZO	**TELEFONO**	**FAX**
STAPA CePICA CASERTA	Centro Direzionale Loc. San Benedetto Via Arena 81100 CASERTA	0823554219 0823554164 0823 554228	0823 554261
STAPA CePICA NAPOLI	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 12° Piano 80143 NAPOLI	081 7967272 081 7967222 081 7967262	081 7967274
STAPA CePICA SALERNO	Via Porto n.4 84100 SALERNO	089 2589101	089 2589521
Amministrazione Provinciale di Napoli – Direzione Agricoltura	Via Don Bosco, 4F 80141 NAPOLI	081 7949111	0817946793
Amministrazione Provinciale di Salerno – Settore Agricoltura e Foreste	Via Roma 84121 SALERNO	089 2753422 089 2753418	089 250870 089 2753406

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, deve farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso, consegna a mano, fermo restando che, qualunque sia la modalità utilizzata, le domande devono tassativamente pervenire ai Soggetti Attuatori entro il termine di scadenza stabilita. In ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell'Ufficio ricevente.
Si precisa inoltre che sulla busta dovrà essere riportato chiaramente il destinatario con l'indicazione precisa della Misura e, per il mittente, l'indirizzo postale e il numero di fax da utilizzare per eventuali comunicazioni.
In caso di difformità fra quanto indicato sulla busta e quanto riportato nel formulario, farà fede il dato inserito nel formulario. In caso di variazioni successive è fatto carico al richiedente di comunicare entro 5 giorni all'Ufficio ricevente l'avvenuta variazione. L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per tardive o erronee indicazioni.
L'istruttoria delle domande di aiuto viene avviata dai Soggetti Attuatori fin dall'arrivo delle domande, ma ai fini della formazione delle graduatorie di misura sono prese in considerazione unicamente le istanze pervenute entro lo scadere del termine previsto. Laddove il giorno di scadenza sia festivo o non lavorativo, il medesimo termine coincide con il primo giorno lavorativo successivo.
La valutazione delle istanze è effettuata applicando i criteri indicati dal pertinente bando. Per ciascuna iniziativa ammessa a valutazione, potranno essere assegnati massimo 100 punti ripartiti tra le diverse categorie di fattori di valutazione indicati nel bando di misura. Ai fini del finanziamento, le iniziative devono raggiungere il punteggio minimo indicato dai singoli bandi.

Alcuni documenti, se previsto dalle indicazioni di bando, possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal richiedente nelle forme di legge, fermo restando che in occasione del primo sopralluogo, deve essere dimostrato il possesso del requisito o dell'autorizzazione a cui ogni dichiarazione, comunque resa, si riferiva, fatti salvi gli esiti delle verifiche compiute direttamente dall'Amministrazione procedente per alcune specifiche condizioni.
Qualora le istanze vengano presentate entro i primi trenta giorni del periodo di riferimento, l'esito della eventuale irricevibilità viene comunicato all'interessato al massimo entro i successivi dieci giorni naturali e consecutivi, anche al fine di permettere la ripresentazione, ove materialmente possibile, della domanda di aiuto nella stessa sessione.
In caso di esito negativo della domanda di aiuto, su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa può essere restituita. Tale possibilità rimane subordinata alla predisposizione di apposito carteggio costituito da copia conforme dei documenti restituiti (il costo delle copie sarà a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Regolamento n. 2/2006 pubblicato sul BURC n. 41 del 5/09/06) ed alla sottoscrizione di specifico verbale nel quale assieme all'elenco dei documenti restituiti è espressamente riportato che per ciascuno di essi è stata prodotta copia conforme mantenuta dall'ufficio.

2.2.1 Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto esamina gli aspetti della ricevibilità, della sussistenza, completezza e della pertinenza della documentazione, della verifica dei requisiti di accesso fino alla valutazione dell'istanza rispetto alle prescrizioni del bando di riferimento, ove richiesto, gli elementi tecnico-economici relativi al progetto presentato ed all'ammissibilità e ragionevolezza delle spese previste, per completare il processo istruttorio. Tali operazioni vengono compiute garantendo l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività della selezione.
Fermo restando che non è ammessa l'integrazione di atti dopo la presentazione, le domande di aiuto, su richiesta dell'ufficio istruttore o su segnalazione del potenziale beneficiario, possono essere corrette allo scopo di sanare errori palesi.
E' considerato palese l'errore che può essere corretto in qualsiasi momento sulla base di un'istruttoria svolta dall'autorità competente.
A tale proposito si evidenzia come sia la stessa Autorità che istruisce la domanda, a stabilire, innanzitutto, se si tratti o meno di "errore palese". Pertanto, il concetto di "errore palese" non può essere applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso.

Si indicano di seguito talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali si può pertanto procedere alla correzione:
a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un sommario esame dell'istanza:
   - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
   - ncompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti);
b) errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
   - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
   - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

L'errore palese può essere:
- segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, al massimo entro quindici giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irricevibilità; in tal caso l'interessato nell'evidenziare l'errore fornisce tutti gli elementi per poterlo sanare;
- segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, in qualsiasi momento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1975/06 art. 4 comma 3;
- rilevato direttamente dall'ufficio istruttore.

Nel primo caso e nel secondo caso l'ufficio istruttore valuta la natura dell'errore e, nel caso lo stesso venga riconosciuto come palese, provvede a recepire la correzione.
Nel terzo caso, l'ufficio preposto all'istruttoria deve formalizzare all'interessato a mezzo invio di telefax la richiesta di correzione. Il richiedente è tenuto a sanare l'errore palese entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo e ne viene data immediata comunicazione al richiedente.
Gli errori palesi sanati sono indicati in uno specifico verbale che deve riportare:
- la data in cui è stata effettuata la modifica;
- il nome ed il cognome del funzionario responsabile dell'Istruttoria.

La trasmissione via telefax del verbale o l'eventuale sottoscrizione da parte del richiedente costituiscono formale notifica di partecipazione al procedimento amministrativo.

In nessun caso risultano sanabili i requisiti relativi alla ricevibilità formale, di seguito riportati:
a) la data di protocollazione in relazione alla scadenza del bando ;
b) la vigenza della versione del formulario utilizzato;
c) la firma del richiedente sull'istanza di finanziamento ed il formulario;
d) la coincidenza del formulario elettronico con quello cartaceo.

La tempistica relativa della correzione dell'errore palese non si applica alle istanze presentate ai sensi delle misure 221 e 223, la cui istruttoria amministrativa viene compiuta attraverso il portale SIAN e per le quali possono configurarsi tra gli errori palesi anche le anomalie particellari registrate sullo stesso portale SIAN.
Le procedure di approvazione delle graduatorie definitive devono concludersi entro e non oltre i 90 giorni naturali e consecutivi successivi allo scadere del periodo di apertura predeterminato del bando.
Al termine dell'attività istruttoria riferita a tutte le domande pervenute, il Soggetto Attuatore provvede a definire ed approvare:
- ◇ l'elenco delle domande dichiarate irricevibili;
- ◇ la graduatoria delle domande ammissibili al contributo con i relativi punteggi, e gli importi della spesa ammessa e dell'aiuto pubblico concedibile;
- ◇ l'elenco delle domande istruite con esito negativo, nel quale sono specificate le motivazioni del rigetto;
- ◇ l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione, nel quale sono specificati i motivi della decisione.

Le determinazioni del Soggetto Attuatore sono affisse in propri locali accessibili al pubblico e divulgate a mezzo sito web. Inoltre, per le domande istruite con esito negativo o non ammesse alla valutazione, viene data comunicazione a mezzo di telefax ovvero raccomandata A/R o PEC[1] agli interessati che, entro e non oltre i successivi 10 giorni, pos-

[1] Laddove venisse attivata tale modalità

sono fare richiesta di riesame delle domande da parte dei Soggetti Attuatori. A tal fine, presentano apposita istanza motivata con le stesse modalità previste per l'inoltro della domanda di aiuto.
Il Soggetto Attuatore, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, si pronuncia in merito dandone comunicazione ai ricorrenti a mezzo di telefax ovvero raccomandata A/R o PEC.
Esauriti gli adempimenti anzidetti, la graduatoria eventualmente riformata viene trasmessa al Settore centrale a cui fa capo il governo della misura per l'acquisizione del nulla osta relativo alla copertura finanziaria
Ottenuto il nulla osta, il Soggetto Attuatore approva la graduatoria definitiva, indicando l'elenco delle domande ammesse, finanziate e non finanziate, con i relativi punteggi, procede alla sua pubblicazione e notifica il provvedimento di concessione ai singoli beneficiari.

2.2.2 Ammissione ai benefici

Il decreto di approvazione della graduatoria e concessione, oltre ad indicare i presupposti della concessione ed i termini della medesima, precisa le condizioni e gli obblighi al cui rispetto il beneficiario è tenuto in relazione alle indicazioni del bando di riferimento e degli impegni assunti con la domanda presentata, nel cui ambito rientra, fra l'altro, quello di:

- comunicare, entro 15 giorni, con le modalità stabilite, le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) o postale "dedicato", intestato al beneficiario, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata, conto che costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dell'Amministrazione.
  I beneficiari pubblici che operano attraverso un conto di Tesoreria, dovranno di norma aprire apposito sottoconto destinato esclusivamente alla movimentazione contabile delle risorse afferenti la realizzazione dell'intervento approvato. In mancanza di tale sottoconto, ovvero in mancanza di adeguata disponibilità sullo stesso, deve essere comunque garantita la trasparenza e documentabilità delle spese attraverso la presentazione, all'atto della rendicontazione, di apposita documentazione atta a ricostruire tutta la movimentazione relativa all'intervento;
- effettuare tutti i pagamenti delle somme necessarie per la realizzazione del progetto esclusivamente, pena l'inammissibilità della relativa spesa, mediante bonifico bancario o postale, assegno circolare, bollettino c/c postale, a meno che non sia diversamente disposto negli specifici bandi. I pagamenti dovranno essere emessi a favore dei creditori a valere sul conto corrente bancario o postale/sottoconto dedicato;

Il predetto provvedimento contiene altresì precise indicazioni circa i termini entro cui l'iniziativa ammessa a finanziamento deve essere completata e le modalità di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dell'investimento e di richiesta del pagamento dell'aiuto concesso o del relativo saldo nel caso sia stata accordata un'anticipazione sul medesimo in base a quanto previsto al successivo punto 2.3.1, ovvero erogati pagamenti parziali secondo quanto previsto al punto 2.3.2.
I termini temporali entro cui l'iniziativa ammessa a finanziamento deve essere completata, fatte salve eventuali proroghe concesse al beneficiario, includono la gestione amministrativa dell'intervento.

2.3. Domande di pagamento

Il beneficiario che abbia presentato domanda di aiuto presenta all'Organismo Pagatore, per il tramite dei Soggetti Attuatori competenti, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento generalmente viene richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

L'erogazione degli aiuti comunitari, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1290/2005, rientra nella funzione di competenza esclusiva dell'Organismo Pagatore AGEA, per cui in nessun caso sono possibili interventi surrogatori da parte di altre Autorità.

2.3.1 Domanda di pagamento - anticipo

I beneficiari delle misure ad investimento possono richiedere che sia loro versato un anticipo.
L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento fatte salve eventuali successive modifiche delle disposizioni comunitarie.
Per i beneficiari privati la domanda di pagamento per anticipazione va presentata al Soggetto Attuatore unitamente a polizza fideiussoria a favore di Agea rilasciata da istituto bancario o da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco è pubblicato sul sito www.isvap.it, convenzionati con AGEA OP, di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 10%.
Per i beneficiari pubblici la domanda di pagamento per anticipazione va presentata al Soggetto Attuatore unitamente ad apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità a garanzia della restituzione delle somme anticipate in caso di inadempimento.
Le domande di pagamento per anticipazione devono essere corredate, inoltre, di tutta la documentazione prevista nei singoli bandi.
L'elenco delle proposte di liquidazione sarà inviato all'Organismo Pagatore (AGEA) che provvederà alla liquidazione.
Qualora dalle verifiche risultasse che successivamente all'erogazione dell'anticipazione da parte dell'Organismo Pagatore, l'esecuzione degli investimenti è stata sospesa senza motivo e/o che la somma ricevuta è stata anche solo in parte utilizzata per fini diversi da quelli previsti, il Soggetto Attuatore dà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero della somma erogata secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.
Le fideiussioni prestate rimangono attive per tutta la durata di realizzazione degli investimenti e saranno svincolate dall'Organismo Pagatore solo a seguito di pagamento del saldo dovuto.

2.3.2 Domanda di pagamento – SAL e saldo

Per la realizzazione degli investimenti, i beneficiari possono richiedere pagamenti parziali del contributo secondo le modalità indicate nei singoli bandi.
Di norma, fatto salvo quanto diversamente disposto dai bandi, i beneficiari privati potranno richiedere, fino a tre mesi prima del termine ultimo concesso per la realizzazione dei progetti, per due volte, il pagamento pro quota del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento). La prima richiesta potrà essere presentata, fatto salvo quanto diversamente disposto dai bandi, a seguito di spese sostenute per almeno il

30% del costo dell'investimento ammesso; la seconda per spese sostenute per almeno il 60% del costo totale, fino al 80% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.
I beneficiari pubblici potranno richiedere pagamenti pro-quota senza limiti di numero e di importo, fino al 90% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.
Per gli investimenti completati, il beneficiario, entro il termine fissato per l'intervento, ovvero entro la scadenza fissata da eventuale atto di proroga, deve presentare richiesta di saldo. Tale richiesta attiva, salvo i casi previsti dall'art. 26 comma 4 capoverso del Reg. 1975/2006, la procedura di accertamento in situ, per la quale, sulla base delle risultanze degli accertamenti finali di cui alle procedure di controllo, il Soggetto Attuatore determina l'importo dell'aiuto spettante al beneficiario e, nel caso questi abbia usufruito dell'anticipo e/o di erogazioni parziali su stati di avanzamento, del saldo da corrispondergli.
L'elenco delle proposte di liquidazione sarà inviato all'Organismo pagatore (AGEA) che provvederà al pagamento.

2.3.3 Impegni

Gli impegni assunti dal richiedente ne individuano le responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento/investimento ammesso a finanziamento.
Il mancato rispetto degli impegni assunti comporterà riduzioni o decadenza dall'aiuto concesso, secondo quanto di seguito indicato.

2.3.3.1 Riduzioni
Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, qualora l'importo accertato risulti inferiore a quello esposto nella domanda di pagamento presentata dal beneficiario ai sensi di quanto riportato nel punto 2.3, l'importo da erogare viene ridotto in misura corrispondente. Tuttavia, qualora l'anzidetta riduzione ecceda del 3% la somma esposta dal beneficiario, all'importo accertato si applica una ulteriore riduzione pari alla differenza tra le due somme. Tale riduzione non si applica se l'interessato è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nelle domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.
Qualora l'applicazione della riduzione anzidetta comporti la restituzione di somme già percepite a titolo di anticipazione, il Soggetto attuatore provvede ad attivare le procedure connesse previste dal SIAN.
Nel caso di dolo accertato per false dichiarazioni, oltre al perseguimento in base all'Ordinamento, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.
Inoltre, nel caso dall'accertamento finale di regolare esecuzione dell'intervento ammesso risulti che esso è stato realizzato in modo da pregiudicare la natura e le finalità del progetto approvato, il contributo assentito viene revocato.
Oltre alle riduzioni dettate dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, in caso di violazione di impegni di tipo trasversale rispetto a quanto previsto dai singoli bandi, troveranno applicazione le riduzioni/decadenze del contributo stabiliti con DRD n. 45 del 17/06/2010 dell'AGC 11 che recepisce quanto stabilito dal DM n. 30125/09, fatto salvo ogni successivo provvedimento.
In merito alle sole misure 221 e 223 il regime sanzionatorio applicabile, in ragione del DM richiamato, è quello dettato dall'ACG 11 con DRD n° 27 del 13/04/2010.

Si precisa che le riduzioni di cui sopra sono da intendersi quali riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile definita dall'art. 31 del Regolamento (CE) sopra richiamato, poiché le fattispecie cui si riferiscono non possono configurare un importo di spesa non riconosciuta.
In ogni caso, in presenza di cumulo di riduzioni, si applicherà innanzitutto quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1975/06, quindi le riduzioni previste dal DM n. 30125/09 e infine quanto previsto dalle presenti disposizioni.
Per tutto quanto non previsto si rimanda al Regolamento (CE) n. 73/09.

2.4 Varianti in corso d'opera

L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente al progetto approvato.
In nessun caso sono da considerare ammissibili le varianti che modifichino radicalmente la natura dell'investimento pregiudicandone la conformità al bando e alla misura di riferimento, ovvero che alterino l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa è stata valutata con attribuzione del relativo punteggio al di sotto delle soglie minime eventualmente indicate nei bandi o che ne modifichi la posizione utile in graduatoria.
Se nel corso della realizzazione si dovessero rendere necessarie modifiche che implicano variazioni economiche all'interno della stessa tipologia di spesa, sono consentiti spostamenti, che non alterino i punteggi attribuiti al progetto, fino ad un massimo del 10% della voce con importo minore, previa comunicazione al Soggetto Attuatore competente.
Per ogni altro tipo di variante, nei modi e tempi stabiliti dai bandi, il beneficiario deve presentare esplicita richiesta, che sarà accolta solo se dovuta a casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a condizioni sopravvenute o a cause di forza maggiore.

In tal caso il beneficiario, pubblico o privato, che ricorra a variante in corso d'opera, rispetterà le seguenti condizioni:
- obbligo di richiesta e preventiva autorizzazione del Soggetto Attuatore che ha emesso il decreto di concessione;
- invariabilità del limite massimo dell'investimento rimodulato a seguito di ribasso d'asta (per i soli soggetti pubblici).

La relativa domanda, quindi, corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal beneficiario al Soggetto Attuatore competente, che ne effettua l'istruttoria pronunciandosi sull'accoglibilità con atto notificato all'interessato a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC[2]. Tale periodo non prolunga il tempo concesso per l'esecuzione dell'investimento ammesso.
Nel caso la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso al quale si riferisce, la parte eccedente l'importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

[2] Laddove venisse attivata tale modalità

Per i soggetti pubblici, le modifiche di dettaglio e le perizie di assestamento, fermo restando il contributo rideterminato dopo la gara d'appalto, sebbene non costituiscano variante, vanno comunque comunicate al Soggetto Attuatore.

2.5 Proroghe

I lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del finanziamento.
È facoltà dell'attuatore concedere una sola proroga, salve cause di forza maggiore, ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti. La relativa richiesta, deve:
- essere presentata prima della scadenza originaria dei termini previsti;
- essere richiesta non oltre i termini indicati nei singoli bandi dal verificarsi delle cause di ritardo e formalmente motivata.

La durata insindacabile della dilazione concedibile sarà limitata - in relazione ai motivi esposti – al 50% della durata prevista per l'intervento e comunque non oltre il termine complessivo di 24 mesi salvo quanto diversamente disposto nei bandi.
Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di autorizzazione da parte del Soggetto attuatore che valuterà dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

2.6 Revoca del contributo - Decadenza

Sarà avviata la procedura di revoca totale o parziale del contributo e di recupero delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degli interessi maturati nei seguenti casi:
- modifica delle condizioni a base della concessione stessa;
- successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- esito sfavorevole di certificazione cosiddetta "antimafia";
- accertate false dichiarazioni;
- accertata violazione di impegno c.d. essenziale[3] ai sensi del DM 30125/06 e della DRD di recepimento n. 45 del 17/06/2010 e, per le misure 221 e 223, della DRD n° 27 del 13/04/2010;
- specifiche motivazioni indicate nei bandi.

In tali casi il Soggetto Attuatore, a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC[4], invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, con indicazione dei motivi che hanno determinato il procedimento, e con l'invito a presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancata presentazione di memorie scritte e documenti, il Soggetto Attuatore provvede senza indugio alla revoca o alla decadenza del contributo.

[3] È considerato quale essenziale l'impegno la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno stesso
[4] Laddove venisse attivata tale modalità

Qualora invece pervengano le memorie e/o i documenti da parte del beneficiario, il Soggetto Attuatore, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine predetto, conclude il procedimento emanando il provvedimento di revoca o decadenza, oppure ritirando il procedimento avviato nel caso ritenga accoglibili le giustificazioni addotte dal beneficiario.
Nel caso in cui dagli scritti difensivi presentati dal beneficiario emergesse la necessità o l'opportunità di svolgere un sopralluogo per completare l'istruttoria del procedimento, il termine di conclusione del medesimo è di 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione di memorie e documenti.
Il provvedimento di decadenza o revoca viene comunicato al destinatario con raccomandata a/r., assegnando al medesimo un termine non superiore a 30 giorni per effettuare la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati di interessi ed eventuali sanzioni con le modalità stabilite all'Organismo Pagatore AGEA. In caso di inadempimento, saranno attivate le procedure per l'escussione della polizza fideiussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

2.7 Recesso dagli impegni assunti

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa, e prima dell'erogazione delle agevolazioni, rendano oggettivamente impossibile o eccessivamente gravosa la realizzazione dell'intervento. La richiesta di recesso deve essere inoltrata a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC[5] al Soggetto Attuatore, che adotta il conseguente provvedimento di autorizzazione, informandone il referente di misura.
Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, non è ammesso qualora la parte residua dell'intervento comporti una attuazione incompatibile con le disposizioni della misura e del relativo bando ed in ogni caso quando la spesa complessiva restante sia inferiore al 60% della spesa prevista dal progetto approvato.
In caso di autorizzazione al recesso parziale, il beneficiario dovrà mantenere gli impegni indicati dal relativo provvedimento.
Il recesso totale è ammesso anche successivamente all'erogazione della prima anticipazione sul contributo concesso. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente al Soggetto Attuatore competente, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.
Il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.
Il Soggetto Attuatore, a seguito della comunicazione di recesso del beneficiario, verifica le motivazioni prodotte e invia la richiesta bonaria di restituzione al beneficiario di quanto percepito a titolo di anticipazione e/o di acconti a mezzo di raccomandata a.r., completa dell'indicazione del "N.U. PRD" (numero unico della Procedura di Registrazione Debiti) che il beneficiario indicherà nella causale del versamento delle somme dovute.

[5] Laddove venga attivata tale modalità

Il recesso da un beneficio non costituisce ostacolo alla presentazione di ulteriori domande di aiuto, purché l'OP abbia comunicato l'avvenuta restituzione degli importi indebitamente percepiti.

2.8 Ricorso e clausola di salvaguardia

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi all'esito della fase istruttoria o dei controlli sono esperibili:
- richiesta di riesame come disciplinato dal paragrafo 2.2.1;
- ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.
La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.
Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento e nel bando della misura si fa riferimento alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali che regolano la materia.

3. CONTROLLI

Le attività di controllo nel PSR rivestono grande importanza e assumono connotazioni peculiari in relazione sia alla numerosità degli interventi che attendibilmente saranno realizzati in attuazione delle molte misure del Programma, e sia alla molteplicità dei Soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti.
Le norme che disciplinano tali attività, contenute nel Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione e s.m.i., sono relative ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento, ai controlli in loco e ai controlli ex post, a cui si aggiungono i controlli di sistema.
I controlli amministrativi vengono effettuati su tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate e riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi.
- Relativamente alla domanda di aiuto essi comprendono, tra l'altro, la verifica dell'ammissibilità, del rispetto dei criteri di selezione, della conformità dell'operazione e della ragionevolezza delle spese proposte nell'istanza, del rispetto dei massimali di aiuto ammessi, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo che è possibile acquisire sia dalle domande e dagli atti di corredo e sia dall'incrocio dei dati esposti con quelli presenti nella banca dati del Sistema. Per alcune misure sono previsti sopralluoghi preventivi prima dell'adozione della decisione di ammissione all'aiuto.
  Sono previsti, ai sensi del DPR 445/2000, controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte, che interessano almeno il 5% delle domande di aiuto.

- Relativamente alla domanda di pagamento, i controlli amministrativi comprendono in particolare: la verifica che i pagamenti sostenuti dal beneficiario siano comprovati da fatture o documenti aventi lo stesso valore contabile; la verifica della fornitura dei prodotti e servizi, della realtà e imputabilità della spesa oggetto della domanda e della conformità dell'investimento eseguito con quello ammesso all'aiuto. La verifica è anche intesa ad evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, e quindi va eseguita con modalità opportune (fatture quietanzate ed annullate, registrazioni sui libri contabili e fiscali). I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti, salvo i casi previsti dall'art. 26 comma 4 capoverso del Reg. 1975/2006, comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata per verificarne la realizzazione e possono identificarsi negli accertamenti finali di regolare esecuzione compiuti sulle opere e/o gli acquisti eseguiti.

I controlli in loco, ai sensi dell'artt. 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., sono eseguiti su un campione di beneficiari formato con idonei criteri. Vanno eseguiti per quanto possibile prima del versamento del saldo per un determinato progetto ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'operazione come da documentazione presentata ed approvata all'atto della concessione del sostegno oltre che la verifica di tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

I controlli ex post, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., sono finalizzati a verificare che il beneficiario di aiuti per investimenti mantenga, per il tempo indicato nei singoli bandi, gli impegni assunti e sui quali si sono basate l'ammissibilità e la liquidazione dell'aiuto.

Al fine della verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità, deve essere riscontrata l'avvenuta apposizione da parte del beneficiario:

- di una targa nelle aziende, qualora l'investimento abbia un costo complessivo superiore ad euro 50.000,00;
- di un cartello presso le opere, qualora si tratti di infrastrutture di costo complessivo superiore ad euro 500.000,00.

Su tali elementi informativi devono essere visibili i loghi dell'Unione Europea e della Regione Campania, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1974/2006 e dal DRD n. 84 del 26/03/2009.
Le attività di controllo sono regolate in stretta connessione con quanto previsto dagli accordi convenzionali di collaborazione definiti dalla Regione con l'AGEA.

Sul sito www.agricoltura.regione.campania.it nella sezione dedicata al PSR 2007/2013, sono disponibili gli allegati delle misure e le disposizioni generali che riportano le tabelle menzionate nel testo e sono corredate di collegamenti ipertestuali per tutti i provvedimenti regionali citati.